

UFFICIO GARE E CONTRATTI  
Via P. Togliatti, n. 45  
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

e contestuale

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Dante Albisani

- nella qualità di:

- Presidente
- Commissario
- Segretario

della Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all'affidamento PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER 'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE" - Comune di Dicomano (FI) CIG: 86638860E8 - CUP I64C19000060005

- visti gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 50/2016 concernenti la disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara;
- viste le Linee Guida ANAC n. 5, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- visto il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31.12.2020 dell'art. 77, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 relativo all'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall'ANAC stessa) di cui al successivo art. 78.

- visto l'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 che definisce il conflitto d'interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e comunicazione applicabili ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" applicabile ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 35-bis del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "*Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: (...) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*";
- visto l'art. 51 c.p.c., il quale disciplina l'obbligo di astensione dei Giudici applicabile anche ai Commissari e ai Segretari di commissione secondo cui "*Il giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73]:*

*1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*

*2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*

*3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*

*4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*

*5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno [c.c. 404], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247].*

*In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore",*

DICHIARA

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.